



## CITTA' DI TORINO

Prot. 324/4. no. 2

Torino, li **26 MAR. 2018**

Alle Società partecipate  
Controllate e Collegate  
Loro sedi

**Oggetto:** Bilancio di esercizio al 31/12/2017 - Attuazione degli obblighi previsti dall'art. 6 del d.lgs. 175/2016: Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e strumenti di governo societario

Spett.li Società  
Egredi Presidenti

in premessa, cogliamo l'occasione per ricordare che in data 15 febbraio 2018 la struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche, costituita presso il MEF ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 175/2016 TUSP, ha espresso un proprio orientamento sulla nozione di "società a controllo pubblico". A tal proposito il MEF, con riferimento all'art. 2, c. 1 del TUSP osservando che:

- la lett. b) definisce il "controllo" come la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile, aggiungendo che il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale sia richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
- la lett. m) stabilisce che sono "società a controllo pubblico" le "società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)

conclude che possa esservi una situazione di controllo anche congiunto esercitato da più amministrazioni a prescindere dall'esistenza di un vincolo formale tra le stesse.

Ciò premesso, con la presente ricordiamo la necessità per tutte le Società in indirizzo di adeguarsi agli obblighi previsti dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016).





## CITTA' DI TORINO

In particolare, l'articolo 6, comma 2, del citato decreto impone all'organo amministrativo delle società a controllo pubblico di predisporre e approvare uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale ai fini di una sana e prudente gestione.

Si rinnova, pertanto, l'invito a procedere all'osservanza di tale obbligo normativo, predisponendo, entro e non oltre la data di approvazione del bilancio, i necessari atti e dandone adeguata notizia nell'ambito della relazione sulla gestione, nelle società che non siano esonerate dall'obbligo della sua redazione, ovvero nell'ambito della relazione sul governo societario di cui all'art. 6 del TUSP.

Si ricorda, infine, come il rispetto e l'adeguamento alle disposizioni previste in materia di partecipazioni pubbliche oggi vigenti, deve costituire un generale obiettivo di corretta gestione cui gli amministratori sono tenuti, anche ai fini della corresponsione della quota premiale.

Ringraziando sin d'ora per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE DELLA  
DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE E APPALTI  
*Antonino CALVANO*

IL DIRIGENTE DI AREA  
PARTECIPAZIONI COMUNALI  
*Ernesto PIZZICHETTA*

